



## COMUNE DI QUINTO VERCELLESE

### LINEE GUIDA PER CENTRI E SERVIZI DI VACANZA PER MINORI

*(centri estivi, oratorio estivo, oratorio autunnale, campus, grest)*

Il servizio di vacanza per minori (oratorio estivo, campus, grest, centro estivo, ecc..) si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell'attività scolastica, volte ad organizzare il tempo libero di bambini/bambine e dei ragazzi/ragazze in espressione di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, disciplinate dalle norme della Regione Piemonte.

#### A CHI SONO RIVOLTI

I servizi di vacanze possono accogliere minori fra i sei e i 18 anni; minori di età inferiore a 6 anni possono essere accolti purché il centro sia provvisto di idonee attrezzature e di personale professionalmente e numericamente adeguato secondo quanto previsto dalla norma.

La programmazione delle attività nei servizi di vacanza dovrà assicurare pari trattamento per tutti gli utenti senza distinzione.

Eventuali disabilità dei minori non possono costituire causa di esclusione del servizio.

#### STRUTTURE E AREE DEI CENTRI VACANZA

I centri di vacanza possono essere diurni o con pernottamento e con o senza preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

La sussistenza dei requisiti di agibilità e uso dell'immobile dovrà essere dichiarata **nella SCIA**, secondo il modello predisposto dal Settore Regionale competente.

L'attivazione di centri di vacanza in immobili a destinazione d'uso definita da specifiche norme di settore (es strutture ricettive, sociali, centri sociali, oratori, ecc...) è possibile se la struttura possiede i relativi titoli autorizzativi di settore e della proprietà.

I locali e gli spazi utilizzati devono rispettare il requisito dell'adattabilità (rif D.P.R 503/1996 e ss.mm.ii.) fatte salve le norme specifiche relative ad autorizzazioni di settore.

**Le strutture e le aree devono possedere spazi ben distinti e attrezzati per l'attività comunitaria, l'alimentazione e per i servizi generali.** (dove si svolgono attività di gioco, laboratori, compiti quant'altro queste devono essere **fisicamente separate da dove gli ospiti assumono i pasti**)

In particolare, se le attività si svolgono in locali o aree fruite da altri utenti, le attività destinate ai minori dovranno essere debitamente circoscritte.

**Giochi e attrezzature di gioco (altalene, piscine, scivoli, porte per calcio, reti, ecc...) devono essere certificate e la certificazione deve essere presentata al Comune con la SCIA.**

#### CENTRI VACANZA DIURNI

I centri vacanze diurni possono impegnare i minori tutta la giornata o parte di essa. Oltre ai requisiti generali sopra detti l'immobile o l'area ospitante il centro vacanza diurno deve disporre di idoneo riparo, di **cassetta di primo soccorso, estintori adeguatamente verificati e servizi igienici ad uso esclusivo:**



## COMUNE DI QUINTO VERCELLESE

- almeno due fino a 50 utenti
- almeno tre fino a 100 utenti
- almeno uno ogni 50 utenti oltre i 100 in aggiunta ai suddetti.

### REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI VACANZA

L'avvio del servizio di vacanza è subordinato alla presentazione di una SCIA (modello apposito per centri estivi: Regione Piemonte - Determinazione Dirigenziale n 526 del 3.6.2020) da trasmettere al Comune territorialmente competente, in questo caso deve essere presentata al Comune di Quinto Verellese.

La segnalazione **dovrà essere corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà** ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. attestanti la piena rispondenza ai **requisiti strutturali di sicurezza dell'immobile ospitante**, il possesso delle relative certificazioni/autorizzazioni richieste, nonché il **numero e le figure professionali previste**, secondo la modulistica da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.

Detto procedimento non soggiace alle procedure in materia di Sportello Unico per le Attività produttive ai sensi del D.P.R 447/98 e 440/2000.

L'attività oggetto della segnalazione può essere **iniziata 15 giorni** dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Il Comune ricevuta la SCIA, verificati i requisiti, (se non soddisfatti richiedere integrazioni in breve tempo) trasmette la documentazione all'ASL competente che esercita l'attività di vigilanza per quanto di competenza.

**Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità deve essere comunicata entro 10 giorni** successivi al suo verificarsi al Comune competente per territorio che la trasmetterà ai soggetti titolari della funzione di vigilanza.

### PERSONALE

La dotazione di personale dei centri estivi deve prevedere:

- **un coordinatore** responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali di età non inferiore a 18 anni **con esperienza almeno triennale documentata di educazione di gruppi minori**
- **un operatore**, di età non inferiore a 18 anni, ogni 10 minori e fino a 50 minori **di cui almeno uno abbia svolto un corso di primo soccorso**; 51 minori in su, oltre ai cinque operatori previsti con le modalità anzidette, un operatore ogni 15 minori.
- **personale ausiliario** adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all'espletamento del servizio.

**Dotazione di certificato del Casellario giudiziale** per tutti gli operatori e volontari presenti nel centro vacanza.

**In caso accedano al servizio anche minori di età 3-6 anni, dovrà essere previsto quanto segue:** oltre agli operatori necessari per minori dai 6 a 18 anni, una figura educativa, in possesso di titoli tra quelli previsti dall'art 4 dell'allegato A della DGR n 20-6732 del 25.11.2013, ogni 8 minori di età 3-6 anni eventualmente presenti; nel caso in cui il centro sia destinato in modo esclusivo a tali minori i requisiti del personale sono quelli previsti dalla DGR n 31-5660 del 16.04.2013 per i centri di custodia oraria.



## COMUNE DI QUINTO VERCELLESE

Al fine di garantire l'appropriatezza dell'intervento, **l'inserimento del centro vacanza di un minore disabile deve essere valutato con i servizi che seguono il minore**; in tal caso dovrà essere previsto oltre agli operatori necessari per i minori da 6 a 18 anni accolti, almeno **un operatore ogni minore disabile (rapporto 1 a uno)** che siano in possesso di titolo di educatore o altro titolo ritenuto necessario ed adeguato dai servizi che seguono i minori in base alle necessità assistenziali degli stessi. **Per tutta la durata del servizio di vacanza gli operatori devono essere presenti secondo la dotazione sopra indicata.**

Dovrà essere comunicato al Comune unitamente alla SCIA elenco degli operatori ( vedi quanto sopra esposto) e numero degli ospiti.

### CENTRI VACANZA CON PREPARAZIONE E/O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

La ristorazione in ambito dei centri vacanza, in quanto forma di preparazione e/o somministrazione a terzi di alimenti, nonché forma di ristorazione collettiva, è una attività soggetta a notificare successiva registrazione ai sensi dell'art 6 del Reg. (CE) n 852/2004.

L'obbligo di presentazione della SCIA per queste strutture è legato all'esistenza di una attività di ristorazione intesa come preparazione di alimenti da parte di personale appositamente dedicato per la successiva somministrazione. **E' altresì obbligatoria la presentazione di SCIA anche nei casi di sola somministrazione di pasti veicolati in multi razioni forniti da ditte registrate.**

Per le tipologie di attività che sono soggette alla presentazione della SCIA, occorre seguire l'iter amministrativo applicato nel Comune e Asl di riferimento.

### SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

Il titolare dell'attività del centro vacanza per minori dovrà fornire idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile di tutti gli ospiti del centro compreso il personale operante. **Unitamente ai documenti da inviare al Comune per la comunicazione dell'avvio del centro vacanze dovranno essere allegate le polizze assicurative dedicate.**